



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici

Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINA DI SETTORE N. DAG - 5 – 2014 DEL 20.01.2014

(n. 2/2014 del Registro Generale)

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI-SEZ. DISTACCATA DI ORTONA PROMOSSO DALLA SOC. HOTEL IDEALE S.A.S. DI PRIMAVERA PIETRO, NUNZIA & C.. C./COMUNE DI ORTONA. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.7 del 10.07.2012;

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera consiliare n. 62 del 2-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;
- la delibera della G.M. n. 195 del 3-10-2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

PREMESSO che in data 21.05.2012 veniva notificato a questo Ente l'atto di citazione innanzi al Tribunale di Ortona promosso dall'Hotel Ideale/Comune di Ortona, per ivi ottenere il risarcimento dei danni materiali e non, derivanti dal sinistro occorso alla stessa in occasione del rifacimento del manto stradale di C.so Garibaldi;

PREMESSO altresì che con determina n.481 del 18.09.2012 l'Avv. Dario Giuseppe Rapino è stato incaricato della difesa dell'Ente nel citato giudizio dinnanzi al Tribunale di Chieti-Sez. distaccata di Ortona, R.G.n.376/2012, tutt'ora in fase di istruttoria ex art.184 c.p.c.;

ATTESO che il predetto professionista, con posta certificata del 16.09.2013, assunta al prot. generale dell'Ente in data 17.09.2013 al n.20130027417, comunicava la cessazione dell'esercizio forense con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e conseguente remissione del mandato già conferitogli relativamente al giudizio de quo;

RITENUTO necessario al fine di salvaguardare i legittimi interessi dell'Ente, individuare altra figura professionale atta a difendere quest'ultimo nel predetto giudizio;

VISTO il curriculum vitae dell'Avv. Andrea Florindi;

RITENUTO che l'Avv. Andrea Florindi del Foro di Ortona possa validamente patrocinare la controversia sopra richiamata in difesa e salvaguardia degli interessi tutti dell'Ente;

RISCONTRATO il preventivo di spesa redatto dallo stesso Avvocato Florindi, acquisito al protocollo generale al n.20140001203 del 16.01.2014 attenendosi ai minimi tabellari di cui al vigente D.M. 140/12, con ulteriore riduzione del 15% sull'importo complessivo il cui calcolo finale è pari ad €1.530,00, oltre IVA e CAP come per legge;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z240D5C8AF che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Andrea Florindi ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente IBAN: IT72G0103077780000000103907;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica in data 25.05.2012;

DETERMINA

1. Nominare, quale difensore dell'Ente nella resistenza in giudizio avverso l'atto di citazione promosso dalla Soc. "Hotel Ideale S.a.s. di Primavera Pietro, Nunzia & C." per i motivi esposti in narrativa, l'Avv. Andrea Florindi al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in giudizio e di transigere.
2. Stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi tariffari in premessa richiamati;
3. Impegnare a favore del predetto legale, la somma di € 500,00 da imputarsi al capitolo 1240 del redigendo Bilancio 2014;
4. Dare atto che la predetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 267/2000;
5. Provvedere con successivo atto alla liquidazione.

Il Compilatore

p. m.

IL DIRIGENTE

dott. de Marinis Giovanni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: *per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.*

IL DIRIGENTE

dott. De Francesco Alberto

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 11 febbraio 2014